Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Al Segretario

del Comune di

SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di

SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Oggetto: trasmissione delibera n. 1/2020/PRSE del 23 maggio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 1/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 23 maggio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI

San Marco 3538 – Campo Sant'Angelo – 30124 Venezia – Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

d.o.

Deliberazione n. 1 /2020/PRSE/San Pietro di Feletto

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 maggio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 20/2018/INPR e n. 15/2019/INPR con le quali la Sezione ha approvato rispettivamente il programma di lavoro per l'anno 2018 e per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di San Pietro di Feletto (TV);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio BDAP trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015 n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 26/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*").

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. sentenza n. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte dei conti suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tenuto conto della precedente delibera della Sezione n. 445/2018/PRNO avente a oggetto il rendiconto del Comune per l'esercizio 2015, sulla base dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2016 e degli schemi di bilancio acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, la Sezione deve richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 11 maggio 2017, pertanto non in conformità all'art. 227, comma 2, del TUEL.

La Sezione, pur riscontrando che si tratta di un ritardo non sostanziale rispetto al termine prorogato, ricorda che la mancata approvazione del rendiconto entro i termini di legge può causare, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis, del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, dello stesso Testo Unico.

Il Collegio sottolinea, inoltre, che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che da avvio alla fase della verifica, del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici e, quindi, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni, finalizzando l'attività al controllo di gestione. L'approvazione del rendiconto non deve, in nessun caso, considerarsi un adempimento meramente formale di tale aspetto gestionale. Ciò è pure rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 del TUEL, che individuano nell'approvazione del rendiconto il momento formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimandone l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e entro i limiti stabiliti dalla stessa norma.

2. Fondo cassa e ricorso anticipazione di tesoreria

Dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione e del questionario, si rileva che, per l'esercizio 2016, il fondo cassa risulta pari a euro 440.073,23 e che il valore unitario pro capite rapportato alla popolazione territoriale sia equivalente ad euro 82,70. Si evidenzia l'esiguità di tale grandezza, sia rispetto alla media dei valori dei comuni della provincia, che rispetto al parametro di significatività, stabilito dalla Sezione Regionale di controllo con ordinanza di Presidenza n. 05/2019/INPR.

Verificato che già nel corso del 2015 l'Ente aveva fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria per euro 700.000,00, si rileva la reiterazione dell'anticipazione anche per l'esercizio 2016, per un importo complessivo superiore, pari a euro 874.745,45 e una durata complessiva di esposizione totale pari a 169 giorni rispetto ai 47 del 2015. L'Ente, a tal riguardo, motiva nel seguente modo *"Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria è dovuto al ritardo nel rimborso di quanto anticipato dal Comune con fondi propri alle ditte esecutrici di opere pubbliche finanziate da contributi regionali, o statali gestiti dalla Regione."*

La presenza di cospicui residui attivi per l'ammontare complessivo al 31/12/2016 pari a euro 772.295,40, di cui vetusti e precedenti all'anno 2012 pari a euro 106.810,19 potrebbe indurre a ritenere che il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria costituisca uno dei principali mezzi di cui si avvale il comune per estinguere - almeno in parte - i debiti

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

derivanti dalla spesa corrente, a fronte di una situazione di cassa evidentemente deficitaria.

L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere, è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, co. 17, della legge n. 350 del 2003). L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio, non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

Il Comune di San Pietro di Feletto dovrebbe porre attenzione all'utilizzo di tale istituto, mettendo in atto delle azioni che assicurino la presenza di una liquidità costante e congrua, quale strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti, al fine di non incorrere in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento. In altri termini, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Il ricorso all'anticipazione può essere l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. Tale situazione potrebbe ravvisarsi anche nel Comune di San Pietro di Feletto. Osserva il Collegio che l'impiego di tale strumento, oltre a rappresentare una situazione evidentemente di non sana gestione finanziaria, induce a ritenere l'esistenza di squilibri di bilancio che, ove non adeguatamente contrastati, potrebbero pregiudicare gli equilibri finanziari dell'Ente.

3. Permanenza residui attivi al titolo VI

Si è riscontrata la classificazione di residui attivi al titolo VI, da riferirsi ad annualità pregresse (cfr. Riepilogo entrate per titoli, schemi di bilancio BDAP) e si osserva che tali residui risultano valorizzati al medesimo titolo (cfr. banca dati di Finanza Locale - Ministero dell'Interno) anche nel rendiconto 2017.

Su tale aspetto il Collegio ritiene opportuno fare riferimento alle disposizioni rinvenibili nel paragrafo 3.18 e il successivo esempio 8 di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ex D.Lgs. n. 118/2011.

Tali principi precisano che, successivamente alla prima classificazione delle entrate al

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

titolo IV, operata in sede di accertamento delle medesime coincidente con il momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, si definiscono le successive attività di riscossione e riclassificazione precisando al punto 3) dell'esempio 8, le modalità di iscrizione definitiva di tale entrate (al titolo V) corrispondenti all' "accertamento con imputazione all'esercizio (2016), per euro ... , delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari)".

Particolare attenzione occorre prestare al fenomeno gestorio origine della rilevazione contabile, soprattutto qualora esso riguardi una tipologia fattuale riconducibile alle disposizioni di cui al paragrafo 3.18 esplicitate nel successivo esempio 8 dell'Appendice Tecnica, nonché al paragrafo 3.22 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) – Principi contabili applicati dal 2016. Queste ultime disposizioni infatti, stabiliscono specificatamente *che " .... nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito."* Occorre ricordare che, salvo norme speciali, ogni qualvolta sulle somme concesse in finanziamento, per la quota non erogata, la Cassa depositi e prestiti riconosca, rispetto a determinate tipologie di finanziamento - un interesse attivo - secondo il risalente sistema della c.d. "retrocessione" ovvero, allorquando in corrispondenza di somme rimaste da erogare - sui mutui in ammortamento - venga annualmente retrocessa agli enti pagatori una parte della "rata di ammortamento", parametrata ad un saggio di interesse, questa circostanza, seppure impropriamente, configura una ulteriore risorsa di bilancio, qualificabile come minore onere finanziario, atteggiandosi a componente positiva del finanziamento, anche se in misura residuale.

Il bilancio, nell'attuale ordinamento contabile, assume valore di sistema nella sua prospettiva dinamica o tendenziale di equilibrio, quale simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte Cost. sentenza n. 247/2017). Pertanto, in un'ottica di articolazione su più esercizi, la mancata aderenza delle scritture ai principi contabili determina una rappresentazione non del tutto fedele, tale da distorcere il valore informativo dei documenti di bilancio.

4. Referto controllo di gestione ex art. 198-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000

Si rileva l'omessa comunicazione alla Corte dei conti del referto del controllo di gestione ex art. 198- bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A tal riguardo, la Sezione sottolinea che una corretta e bilanciata attività di controllo

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

interno si manifesta, in diversi adempimenti previsti dal legislatore siano essi, nel loro complesso finalizzati a monitorare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi in precedenza definiti nell'attività di programmazione e, dall'altra a far emergere gli elementi per la valutazione e adozione di misure correttive nella gestione.

L'attività gestionale dell'ente locale deve pertanto essere strutturata, sotto il duplice profilo sostanziale oltre che formale, nella pianificazione efficiente ed efficace dei propri processi gestionali di programmazione delle previsioni di entrata e di spesa e nei successivi controlli finalizzati alla verifica dell'effettivo raggiungimento di tali risultati e alla eventuale rimozione di criticità emergenti.

Il controllo di gestione si riferisce invero all'introduzione della cultura del risultato, e rappresenta una delle quattro forme sistemiche di controllo interno previste dall'art. 147 del TUEL, e in particolare come stabilito dall'art. 197, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, allo stesso è rimessa la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi, il rapporto costi-risultati. L'attivazione e il mantenimento del controllo di gestione vanno fatti pertanto tenendo ben presente l'impatto di tale sistema, individuando una nuova modalità di approccio nella gestione in modo da facilitare il passaggio da una "gestione per adempimenti" ad una gestione basata su una pianificazione integrale ed integrata.

5. Relazione ex art. 2, comma 597, della legge 24 dicembre 2007 n. 244

Non risulta pervenuta alla Sezione la relazione in merito ai piani triennali sul contenimento delle spese di funzionamento delle strutture, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, commi 594-599, della legge 24/12/2007 n. 244, secondo la quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

La Sezione sottolinea la rilevanza dell'adempimento del processo nella sua completezza, anche attraverso lo strumento della relazione a consuntivo, che consente l'analisi sistematica delle azioni e dei risultati conseguiti, con la finalità di offrire una rappresentazione unitaria, comprensibile e sintetica dell'intervento di razionalizzazione che impatta sulla gestione finanziaria e organizzativa dell'ente nell'arco temporale annuale, offrendo peraltro la possibilità di sviluppare e completare misure di miglioramento efficaci, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi complessivi posti nell'orizzonte temporale triennale.

6. Monitoraggio organismi partecipati

In ordine alle scritture finanziarie ed economico patrimoniali rese secondo le disposizioni civilistiche dal C.I.T. – Consorzio per i servizi di igiene del territorio, si rileva un risultato economico d'esercizio negativo per euro 10.847,00, con il mantenimento della grandezza del capitale di dotazione e un decremento della riserva straordinaria, imputabile in parte alla copertura della perdita d'esercizio 2015, corrispondente alla quota pari a euro

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

281.683,00.

A tal proposito, si evince nel bilancio d'esercizio che *"il risultato negativo è dovuto al fatto che a decorrere dall'esercizio 2015 i Comuni consorziati non versano più i contributi in conto esercizio che ammontavano complessivamente a euro 458.710,00."*

Nel caso di specie quindi, pur nell'evidenza di bilancio che tale entità disponga di un patrimonio netto positivo a fine 2016 pari ad euro 4.529.513, comprensivo di riserve in decremento per l'importo pari al ripiano della perdita, ancorché il Comune non abbia subito ripercussioni sui propri equilibri, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime. Obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente partecipante, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche) e di controllo (anche sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano.

Nel caso di specie, il C.I.T. – Consorzio per i servizi di igiene del territorio, con finalità di tutela e salvaguardia ecologica dell'ambiente, costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 tra il Comune di San Pietro di Feletto unitamente ad altri comuni della Provincia di Treviso, è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale ente pubblico economico e come rinvenibile dall'art. 4 dello statuto consortile *"ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività stessa."*

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, sulla documentazione inerente il rendiconto 2016 del Comune di San Pietro di Feletto (TV):

- invita l'Ente al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto fissato dall'art. 227, co.2, del TUEL;
- raccomanda la necessità di attuare un attento monitoraggio di riscossioni e pagamenti e di effettuare un'attenta valutazione, in ordine alla esigibilità dei residui attivi in essere, al fine di perseguire una solida costruzione degli equilibri di cassa;

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6

- segnala la permanenza di residui attivi al titolo VI e raccomanda, quindi, un monitoraggio finalizzato a una riclassificazione, qualora ne sussistano le condizioni, attenendosi al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, previsto dall'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- rileva la mancata comunicazione alla Corte dei conti, del referto di gestione, a norma dell'art. 198-bis del TUEL;
- richiama l'Amministrazione all'adempimento, in ordine alla trasmissione alla Corte dei conti, a consuntivo annuale, della relazione ex art. 2, co. 597, della legge 28 dicembre 2007 n. 244;
- raccomanda il monitoraggio puntuale degli Organismi partecipati, valutando l'opportunità di provvedere ad appositi accantonamenti, correlati a perdite d'esercizio o deterioramento degli equilibri patrimoniali dell'Ente.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di San Pietro di Feletto (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE
Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE f.f.
Elena Brandolini
Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 13 GEN. 2020
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI * SEZIONE REG.LE DI CONTROLLO PER IL VENETO *

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0000360 del 14-01-2020 arrivo, 4 6